



COMUNE DI TREBASELEGHE
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO

**PER LA DIFESA E L'ASSETTO DEL
TERRITORIO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n.39 del 30.06.1995

ART. 1

La finalità delle norme contenute nel presente Regolamento è quella di assicurare un buon, libero, costante, regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private.

ART. 2

Al fine di non restringere o ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

Per la messa a dimora degli alberi ad alto fusto o medio fusto è necessario arretrarsi di almeno un metro dalla linea superiore del ciglio del fosso; per le viti, gli arbusti, siepi rive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste dal C.C. in materia di confine, dal codice della strada e da altre disposizioni in materia.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.

E' vietato altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami e altri materiali i fossi e i canali, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

ART. 3

E' fatto obbligo di provvedere a che i fossi e canali situati lungo le strade di qualsiasi specie e fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine fra proprietà private dovranno essere spurgati, all'occorrenza a cura e spese dei soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici.

Il Comune riterrà comunque, obbligato solidamente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.).

I fossi privati il cui invaso, risulti insufficiente a contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere risezionati a cura e spese degli stessi soggetti indicati al precedente comma.

In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che vi abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.

Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno

disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa, informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dalla Amministrazione come più urgenti.

ART. 4

Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con strade (pubbliche o private serventi più abitazioni) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di ml. 2 dal ciglio del fosso o del ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

ART 5

Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo frontisti:

- a) estirpate e tagliate le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato;
- b) tenute pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà o fondo utilizzato;
- c) aperti nuovi fossi che fossero necessari per il regolare scolo delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori;
- d) mantenute espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) rimossi alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi che per eventi ambientali o altra causa cadessero nei corsi d'acqua;
- f) tagliati i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi, limitrofi ai corsi d'acqua, rimuovendo ogni residuo che nell'espletamento del taglio o della manutenzione cadesse nel fosso o canale.

g) mantenuto in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi (es. tombinamenti).

ART. 6

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dall'ufficio tecnico e dagli agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689 con una sanzione da L. 50.000 a L. 200.000=/>.

ART. 7

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

ART. 8

Le norme contenute nel Regolamento approvato con il presente provvedimento C.C. N. del _____ entrano in vigore dopo la ripubblicazione dopo 15 giorni dall'intervenuta esecutività della delibera succitata.

ART. 9

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisa che con i termini fossi e canali si intendono tutti i corsi d'acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate a distanze inferiori a quelle previste dall'art. 2, comma 2, o sulle sponde dei fossi e canali potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idrografico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (L. 431/85).